

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1980 (V. Stampato n. 805)

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 gennaio 1981*

Sistema di pagamento delle spese relative ai provvedimenti di cui all'articolo 2, lettera e), della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, riguardante il decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ferma restando la competenza delle prefetture all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, lettera e), della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, al pagamento delle conseguenti spese provvede il Ministero dell'interno mediante apertura di credito in favore dei funzionari delegati delle prefetture.